


Sent. 9798
2001



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda**

N.
Reg. Sent.
Anno
N. 8216
Reg. Gen.
Anno 2001

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 8216/2001 proposto da [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, in Via Alfredo Serranti n. 49;



C O N T R O

il Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della determinazione n. 1579 dell'11 settembre 2000 del Comando generale della Guardia di Finanza nella parte in cui liquida l'importo spettante al ricorrente a titolo di equo indennizzo con riferimento al trattamento stipendiale gabellare in godimento all'atto della presentazione della domanda di accertamenti medico-legali;



e per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'equo indennizzo sulla base dei valori stipendiali tabellari annui previsti dal D.P.R. 10 maggio 1996 n. 359;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 7.7.2004 il consigliere Francesco
RICCIO;

Udito, altresì, l'avv. A.F. Tartaglia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso, notificato il 27 giugno 2001 e depositato il successivo 6 luglio, l'interessato, sottufficiale della Guardia di Finanza, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso al riconoscimento dell'equo indennizzo per un importo rapportato al valore tabellare previsto dal D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata la quale ha eccepito l'infondatezza delle doglianze prospettate.

DIRITTO

Con l'unico motivo di censura la parte istante si duole dell'errata determinazione del trattamento economico stipendiale di riferimento, individuato all'atto della liquidazione dell'importo spettante a titolo di equo indennizzo.

Il ricorrente in data 24 ottobre 1997, a seguito della conoscenza dei giudizi della competente C.M.O. di Bari con cui l'infermità denunciata è stata considerata come dipendente da causa di servizio, ha presentato apposita domanda di attribuzione e liquidazione dell'equo indennizzo che, per effetto anche del favorevole parere del C.P.P.O. del 30 settembre

1999, con decreto n. 1579 dell'11 settembre 2000 è stato concesso nella misura rapportata ad un valore predeterminato in relazione allo stipendio tabellare in godimento all'atto della domanda degli accertamenti medico-legali.

Il suddetto criterio di calcolo è contestato dal ricorrente, il quale, giustamente, ritiene che il trattamento stipendiale di riferimento sia quello in godimento nel diverso momento di presentazione della domanda di equo indennizzo, e cioè quello previsto dall'art. 2, comma 6, del D.P.R. 10 maggio 1996 n. 359, pari a L. 15.447.000 a regime dal 1 luglio 1997.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 21 giugno 1996, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., ha precisato nella parte motiva che la nuova disciplina - nel conferire definitività ai giudizi adottati dalle Commissioni Ospedaliere facendo però salvo il parere del Comitato in sede di equo indennizzo e di pensione privilegiata - comporta che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, già operato dall'amministrazione ad altri effetti (quali la misura degli assegni durante il periodo di aspettativa, le spese di cura, etc.), possa essere rimesso in discussione a seguito del parere negativo del Comitato stesso sia pure nell'ambito delle sole materie per le quali detto organo è competente a pronunciarsi.

In sostanza, il giudizio della CMO sulla dipendenza dell'infermità da causa di servizio è definitivo ad ogni effetto tranne che per il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, materie di esclusiva competenza del CPPO.

Ne consegue che ai due distinti procedimenti seguono due diversi

provvedimenti volti, l'uno, al riconoscimento della causa di servizio, l'altro, al riconoscimento dell'equo indennizzo e/o della pensione privilegiata.

Si tratta di due fasi separate fermo restando che la conclusione favorevole della prima costituisce condizione necessaria per l'avvio della seconda e, se è vero che nel secondo procedimento il CPPO effettua le proprie valutazioni al limitato scopo di verificare la sussistenza del diritto all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata rimanendo dette valutazioni ininfluenti a tutti gli altri fini, è altrettanto vero che il giudizio formulato dalla CMO in sede di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal dipendente non pregiudica né condiziona il diverso ed autonomo giudizio del CPPO che può motivatamente negare la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità riscontrata (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 877, secondo cui: «Poiché il riconoscimento della dipendenza dell'infermità di causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme è ben possibile l'esistenza di due provvedimenti contrastanti (accertamento della dipendenza da causa di servizio di una certa infermità, ma rigetto dell'istanza di liquidazione dell'equo indennizzo) non essendovi alcuna correlazione diretta immediata e automatica tra l'uno e l'altro»).

La diversità procedimentale sopra enunciata induce il Collegio a ritenere che l'interpretazione dell'art. 22, comma 27, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 non possa che essere quella connessa all'individuazione del trattamento economico in godimento al momento della presentazione

della domanda del beneficio dell'equo indennizzo e giammai quello in godimento al momento della presentazione della domanda degli accertamenti necessari a stabilire la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata.

Ne consegue che la domanda proposta deve essere accolta in quanto l'amministrazione, nella determinazione dell'importo, avrebbe dovuto fare riferimento allo stipendio tabellare in godimento alla data del 24 ottobre 1997.

Le ulteriori somme di cui l'amministrazione risulterà debitrice nei confronti del ricorrente, inoltre, dovranno essere maggiorate di interessi legali, a far tempo dalla data di maturazione del diritto (11 settembre 2000) e fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Infatti - considerato che il diritto all'equo indennizzo deve ritenersi sorto soltanto l'11 settembre 2000 e, quindi, in epoca successiva all'entrata in vigore sia dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 (relativo ai crediti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale) sia dell'art. 16, comma 6, della L. 412/1991 (relativo ai crediti di natura previdenziale), in ragione dei quali l'importo dovuto a titolo di interessi legali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione di valore del suo credito - l'amministrazione deve corrispondere al ricorrente, in relazione al periodo intercorrente tra la predetta data dell'11 novembre 2000 e la data di effettivo soddisfo, i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente accerta l'obbligo dell'Amministrazione resistente a

riliquidare l'importo spettante a titolo di equo indennizzo ed a corrispondere la differenza tra quanto spettante e quanto già versato a favore del ricorrente, unitamente agli interessi legali da computarsi secondo i criteri già indicati sulla sorte capitale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda,**

definitivamente, pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto da ~~XXXXXXXXXX~~, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della p.a. a riliquidare le somme spettanti a titolo di equo indennizzo ed a corrispondere la differenza tra quanto già liquidato e quanto invece concretamente spettante, unitamente ai soli interessi legali da computarsi nei modi di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano a favore del ricorrente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA

Presidente

Francesco RICCIO

Consigliere Relatore

Anna BOTTIGLIERI

Consigliere

Il Presidente

Il Consigliere est.

